

Ringrazio a nome mio e del Comitato per il diritto al soccorso le Commissioni Riunite della Camera per l'onore di questa convocazione.

Il decreto in discussione ripropone il nesso fra soccorso in mare e ragioni di sicurezza pubblica. Tale nesso, istituito anni fa e ora riaffermato nella relazione di accompagnamento allo stesso provvedimento (ma anche in alcune recenti dichiarazioni alla stampa dei rappresentanti di Governo), si pone organicamente in contrasto con le convenzioni internazionali e con le norme interne sul soccorso in mare. Infatti, l'attività connessa al salvataggio - in particolare, la circolazione delle navi soccorritrici in acque territoriali e poi l'accesso ai porti - può sopportare limiti soltanto quando sia stata accertata la reale presenza di pericolo per l'ordine pubblico, e non in via pregiudiziale.

Il decreto, invece, con l'intento - dichiarato nel titolo - di gestire i flussi migratori, dell'intera vicenda migratoria ne colpisce la fase più delicata (e, con quella, le persone più esposte), appunto il soccorso in mare, andando peraltro a regolare, con il dichiarato intento di limitarla, l'esigua parte di attività soccorritrici (poco più del dieci per cento, secondo le statistiche ministeriali) svolte dalle navi umanitarie e andando a determinare uno squilibrio di trattamento di rilevanza costituzionale. In ordine al nuovo disegno normativo e alle dichiarazioni che ne hanno accompagnato il varo, sottopongo dunque le seguenti considerazioni:

- 1) È ampiamente dimostrato che non è la presenza nel canale di Sicilia delle navi ONG a determinare le partenze dalla Libia: il vero e unico *pull factor* sono (oltre alla necessità di fuggire in ogni modo dai documentati orrori delle carceri libiche) le condizioni favorevoli del mare e la vicinanza geografica delle sponde europee.
- 2) L'obbligo del soccorso, imposto da ragioni di civiltà giuridica e dall'insieme di convenzioni, norme interne e pronunce giudiziarie, è a carico dello Stato che lo esercita non quale esclusiva prerogativa ma, oltre che con la propria organizzazione ed i propri mezzi, coordinando l'azione di chiunque sia in grado di prestarlo, moltiplicandone l'efficacia e le possibilità.
- 3) La rapidità del soccorso, riaffermata dal decreto in vario modo, comporta che le operazioni non subiscano alcun ritardo e che il porto di sbarco si trovi il più vicino possibile ai luoghi in cui i naufraghi sono stati tratti in salvo. Il soccorso in mare, per senso comune e per univoca previsione normativa, consiste nell'insieme delle operazioni emergenziali che vanno dal recupero delle persone in pericolo al loro sbarco a terra. In questo spazio di tempo, il più breve possibile, gli equipaggi soccorritori non devono dedicarsi ad altro che all'assistenza dei naufraghi. Le mansioni di cui al punto b) del comma 2bis (richieste di protezione internazionale e raccolta di dati da mettere a disposizione dell'autorità di polizia) non devono dunque essere svolte sulle navi ma soltanto a terra, una volta raggiunto il porto, come previsto dalle norme e come sancito categoricamente dalla sentenza di Cassazione n. 6626 del 2020 (caso Rackete), per la quale «non può essere qualificato “luogo sicuro”, per evidente mancanza di tale presupposto, una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi meteorologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse».
- 4) Nessuna “evidenza di indagini” risulta sia stata coronata da condanne - a Ragusa, a Trapani o altrove - circa rapporti illeciti fra Ong e trafficanti, come invece ha affermato in una trasmissione televisiva il Signor Ministro dell'Interno. Le varie inchieste in materia a carico delle ONG non hanno dato luogo a nessuna “evidenza”, se per questa intendiamo le condanne, come da dettato costituzionale, e non le mere indagini.

In conclusione, è doveroso segnalare che il decreto, sebbene emanato in via d'urgenza, non ha trovato ancora applicazione. Esso si pone infatti come congegno sostanzialmente sanzionatorio in una materia così delicata come il soccorso alle persone in pericolo. Lo dimostra il ripristino delle misure dei decreti c.d. Sicurezza 113/2018 e 53/2019 (sanzione amministrativa invece che penale; dichiarazione alle autorità di pubblica sicurezza) che sospingevano la disciplina del soccorso in mare dalla sede naturale verso la sponda dell'ordine pubblico e lo status di naufrago verso quello del migrante clandestino.

Grazie dell'attenzione.